ANTIGONE
ANTIΓONH

Antigone 2/94

FEDERGASACQUA
Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate
Gas Acqua e Varie
ROMA

RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.P.R. N.285/90

di Daniele Fogli

Relazione presentata al Seminario "L'oggi e il domani della normativa in campo funerario"
Merano 24/25 settembre 1993

1. RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.P.R. N. 285/90.

1.1 *La Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993*

La Circolare n. 24 del 24/6/1993 del Ministero della Sanità, al paragrafo 16, ha dato nuove precisazioni in merito alla ristrutturazione di cimiteri esistenti ed alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. n. 285/90.
Di seguito viene fornita una esemplificazione dei modelli previsti.

1.2 *La compilazione dei modelli ed il significato dei dati richiesti*

1.2.1 Il Modello 1

Il Modello 1 riporta alcuni elementi statistici che consentono di rappresentare, seppur sinteticamente, la situazione cimiteriale del Comune.
La lettura del dato demografico relativo alla popolazione residente consente di trarre informazioni sul trend in atto.

MOD. 1 - DATI GENERALI

Comune di: * * * * Prov.: * * * *

Cimiteri comunali esistenti n. 22 di cui in attività n. 22

Data di ultimo aggiornamento del piano regolatore cimiteriale: Piano non adottato.

DATI DEMOGRAFICI

Anno	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Popolazione	N.D.	137093	136786	136569	136347	136016	136324	136306	136166	136724
Mortalità	N.D.	1227	1275	1212	1318	1304	1241	1277	1337	1320

Note per la compilazione:

Serie di 10 anni a ritroso partendo dall'ultimo per il quale sono disponibili i dati ufficiali ISTAT concernenti i residenti. La popolazione è calcolata come media del dato di inizio e fine anno.
Nel Comune in esame si nota un decremento di residenti fino al 1986; dal 1987 si ha una leggera ripresa confermata nel 1990. La media, per gli anni dei quali sono noti i dati ISTAT, è di 136.481 residenti.
La mortalità media (dal 1982 al 1990) è di 1.279 decessi/anno di residenti. L'andamento è altalenante, in crescita dal 1987.
Il tasso di mortalità medio è pari al 9,37%.
Confrontando il tasso di mortalità del Comune con quello medio provinciale e regionale, si possono trarre altre utili informazioni.
La Regione in cui è sito il Comune in esame ha un tasso del 10,90% e la Provincia del 10,40% .
In sostanza si tratta di un Comune con struttura demografica relativamente giovane, con possibilità di crescita della mortalità e delle sepolture nel medio-lungo termine.
Proseguendo l'esame dei dati del Mod. 1 si può analizzare la struttura delle sepolture dell'intero Comune.

DATI SEPOLTURE ANNUE MOD. 1

Anno	1990	1991	1992	Media
Inumaz.ne di feretri in campo comune	136	138	141	
Altre inumazioni di feretri	0	0	1	138,7
Tumulazione di feretri in loculo	385	342	391	
Tumulaz. di feretri in tomba privata	697	780	713	1102,7
Deposito tempor. di feretri (al 31.12)	0	0	5	1,7
Tumulazione di urne cinerarie in loculo	0	3	5	
Tumulaz. di urne cinerarie in tomba priv.	4	2	3	
Dispersione ceneri in cinerario comune	0	0	1	6
TOTALE SEPOLTURE	**1222**	**1265**	**1260**	**1249**

Esaminando la media triennale si nota una forte predominanza delle tumulazioni di feretri (1102,7) sul totale (1249), con inumazioni limitate (138,7) e restanti situazioni non incidenti (dep.temp. 1,7, cremaz. 6).
In termini percentuali si tratta di tumulazione che interviene nell'88,3% dei casi e di inumazione nell'11,1%.

DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE MOD. 1

Anno	1990	1991	1992
Esumazioni andate a buon fine	140	130	135
Estumulazioni andate a buon fine	210	200	205
Esumazioni con reinumazione	20	25	30
Estumulazioni con ritumulazione	20	22	25
Esumazioni con cremazione resti mortali	0	0	2
Estumulazioni con cremazione resti mortali	0	0	
Estumulazioni con inumazione	15	13	18
TOTALE OPERAZIONI CIMITERIALI	**405**	**390**	**418**

A fronte di una domanda annua di 1102,7 posti salma in tumulo, si liberano in tutto il Comune in media 221,3 posti in tumulo per effetto di operazioni cimiteriali di estumulazione (andate a buon fine, con inumazione, con cremazione di resti mortali).
La differenza è compensata da assegnazioni di nuovi posti salma in loculo in presenza di salma, da disponibilità di tumuli in tomba privata precedentemente concessa (sia loculi assegnati non in presenza di salma che sepolture a posti plurimi).
Si noti che è molto rilevante la domanda di nuovi posti salma e non sempre le Amministrazioni comunali sono in grado di produrre un'adeguata offerta di manufatti e/o aree da concedere, dati i tempi e le risorse finanziarie occorrenti per progettare, espropriare e costruire le opere.
Ecco quindi l'importanza di reinserire nello stock di disponibilità, posti salma realizzati in epoche passate (fino al 26/10/1990), che, per diverse motivazioni, risultano privi di spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro al tumulo.

1.2.2. La successione delle norme concernenti lo spazio esterno libero per l'accesso al loculo

E' interessante andare a ritroso nel tempo per rivedere le norme dei vari regolamenti nazionali di polizia mortuaria riguardanti la materia.
Prima del 1 luglio 1943, data di entrata in vigore del R.D. 21/12/1942 n. 1880 (su G.U. 16/6/43 n. 139) non vi era alcuna disposizione in proposito se non che ogni tumulo dovesse contenere un solo cadavere e la nicchia avere pareti che consentissero la chiusura ermetica (per il tempo realizzabile con intonacatura). Con l'art. 55 del R.D. 21/12/1942 n. 1880 si conferma che ogni feretro deve essere posto in tumulo separato e l'ermeticità, richiamata, viene data dalla intonacatura interna e dalla chiusura del buco frontale con muratura o lastra di pietra.
Si chiarisce (2^ comma) che vi è la possibilità di realizzare tumuli a più piani sovrapposti, *purché corrispondenti ad un vestibolo.*

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall' USL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10
Fornitura gratuita di feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 11
Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12
Modalità del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell' ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

(*) *Nota*:
Per quanto attiene il servizio di trasporti funebri a pagamento di cui all'art. 16/1 lettera a) del DPR 10/9/1990 n. 285 il Comune, laddove decida di prestare il servizio, si avvale di una delle forme di gestione previste dagli artt. 22, 23 e 25 della legge 8/6/1990 n. 142.
In tal caso il Comune può assumere (o meno) il servizio con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1, 1° comma, n. 8 del T.U. delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con R.D. 15/10/1925 n. 2578.
Il servizio di trasporto funebre di cui all'art. 16/1 lettera b), nonchè quello previsto all'art. 19/1 del DPR 285/90 è da considerarsi servizio indispensabile, dovuto per legge.
Nel caso che il Comune decida di non prestare il servizio di trasporti funebri a pagamento si è predisposta la 1^ versione dell'art. 13 che segue.
Laddove il Comune intenda provvedere con diritto di privativa, direttamente o a mezzo terzi, con una delle forme di gestione previste dalla legge 8/6/1990 n. 142, si dovrà adottare la 2^ versione dell'art. 13 che segue.
Si rammenta che la tariffa del servizio di trasporto funebre a pagamento deve essere tale da non superare l'aliquota di copertura dei costi del 100%, per effetto dell'art. 9/3 del D.L. n. 8/93, convertito, con modificazioni, con L. 69/93.

ART. 13 - (1^ versione)
Trasporti Funebri

(1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato DPR 10/9/1990 n. 285.

ART. 13 - (2^ versione)
Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri

(1) Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U. n. 2578 del 25/10/1925.

(2) Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

(3) Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art. 19/3 del DPR 10/9/1990 n. 285, nella misura del ....% di quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato, senza l'impiego diretto del servizio proprio comunale.

(4) La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonchè quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90.

(5) La privativa è limitata alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.

(6) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

(7) Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione diretta prevista dagli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/1990 n. 142 e particolarmente, in economia, con consorzio oppure in concessione a terzi.

[Oppure il comma 7 è sostituito dal seguente:
(7) Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, direttamente in economia, con mezzi e personale proprio.]
[oppure: "a mezzo di consorzio di cui all'art. 25 della L. 8/6/1990 n. 142"].
oppure: [mediante concessione a terzi]).

ARTICOLO 14
Trasporti gratuiti e a pagamento

(1) I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma,

essere occupate a seguito di decessi di membri delle famiglie concessionarie.
La disponibilità sarà però oltremodo utile nel tempo, in quanto la maggiore disponibilità di posti salma ridurrà la pressione della cittadinanza nei confronti dell'Amministrazione comunale per la costruzione di nuovi manufatti o l'assegnazione di altre aree.

1.3 *Le planimetrie e le sezioni. Esemplificazioni.*

Per ogni cimitero per il quale si richiede l'applicazione della deroga si deve presentare, in allegato al Mod. 3:

a) planimetria in scala 1:500 con riportate le zone interessate alla deroga, distinte per tipologie prevalenti, individuate con diversa velatura e descritte in legenda;
b) per ogni tipologia di tomba di cui è richiesta la deroga, pianta e sezione in scala 1:50, con l'indicazione dello stato di fatto, del numero di posti salma autorizzabile, delle caratteristiche di spessore e materiale da adottare per la separazione fra i posti salma.

In seguito si producono alcuni schizzi esemplificativi di un cimitero nel quale si sono individuate 4 zone nelle quali si trovano 6 tipologie di tombe per le quali chiedere la deroga.
Nella zona con velatura A si trovano due distinte tipologie (la 1 e la 5), nella B altre due tipologie (la 2 e la 6). In pratica è la stessa tomba che si presenta con corridoio laterale o centrale e con numero di posti in verticale maggiore o minore in funzione della capacità richiesta.
Nella zona con velatura C si hanno edicole funerarie caratterizzate dalla tipologia 3 ed, infine, in zona con velatura D vi è un manufatto a loculi, costruito dal Comune, con tipologia 4.
E' sufficiente produrre una o più tavole ricomprendenti tutte le diverse tipologie per le quali richiedere la deroga e nella planimetria di ciascun cimitero indicare, con appropriate velature riportate in legenda, le tipologie prevalenti nelle zone individuate, per cui si chiede deroga.

COMUNE DI *****
CIMITERO DI SENTINA
Planimetria

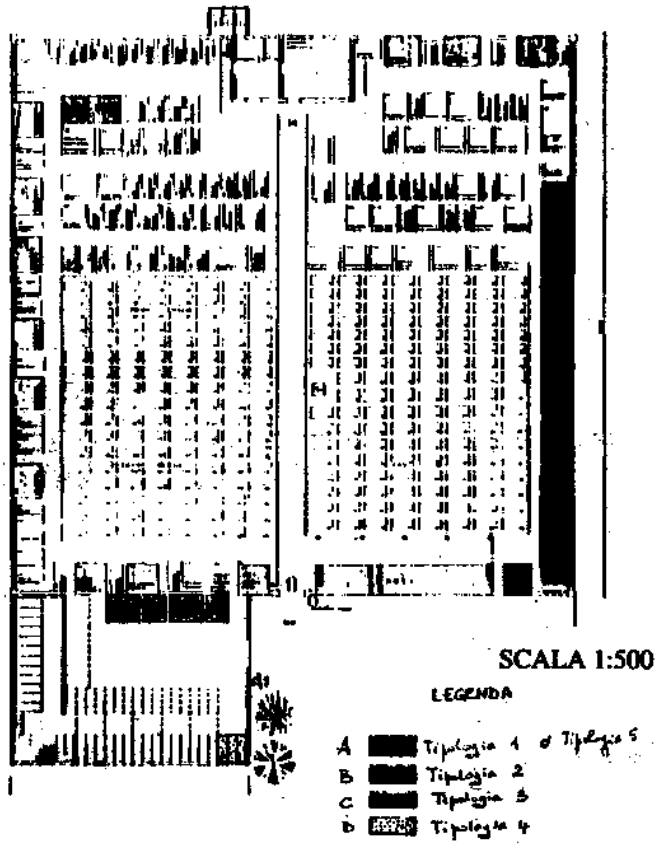

TIPOLOGIA 1

Descrizione: Tomba a sistema di tumulazione destinata a sepolcro familiare con struttura parzialmente interrata.

Numero di posti salma autorizzabili: 6, di cui 3 in deroga.

Materiale di separazione fra posti salma senza spazio libero per *il diretto accesso al feretro*: piastre in cemento armato vibrato dello spessore di cm. 3, congiunte con malta cementizia al momento della posa in opera.

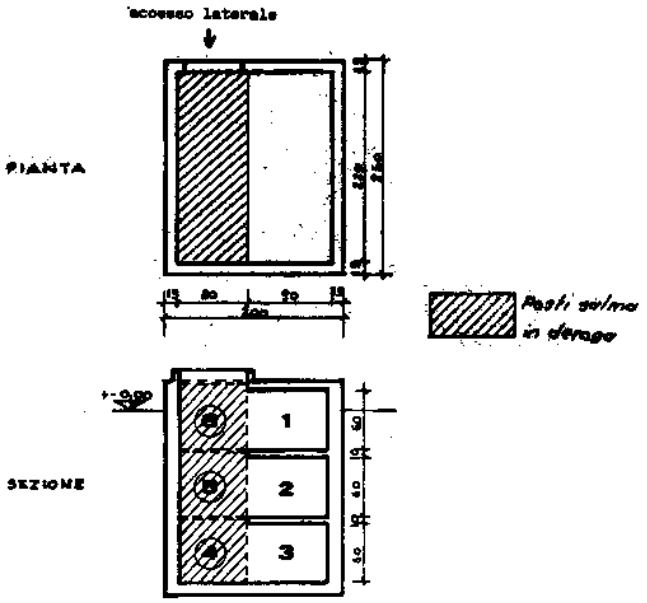

TIPOLOGIA 2

Descrizione: Tomba a sistema di tumulazione destinata a sepolcro familiare con struttura parzialmente interrata.

Numero di posti salma autorizzabili: 9, di cui 3 in deroga.

Materiale di separazione fra posti salma senza spazio libero per *il diretto accesso al feretro*: piastre in cemento armato vibrato dello spessore di cm. 3, congiunte con malta cementizia al momento della posa in opera.

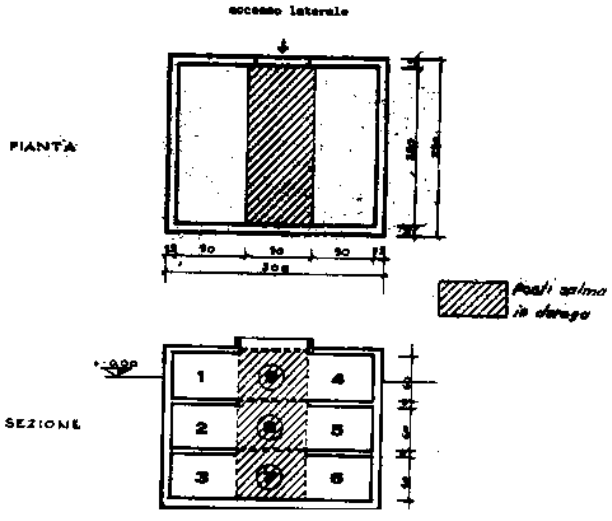

TIPOLOGIA 3

Descrizione: Monumento a loculi.

Numero di posti salma autorizzabili: 24, di cui 9 in deroga.

Materiale di separazione fra posti salma senza spazio libero per *il diretto accesso al feretro*: piastre in cemento armato vibrato dello spessore di cm. 3, congiunte con malta cementizia al momento della posa in opera.

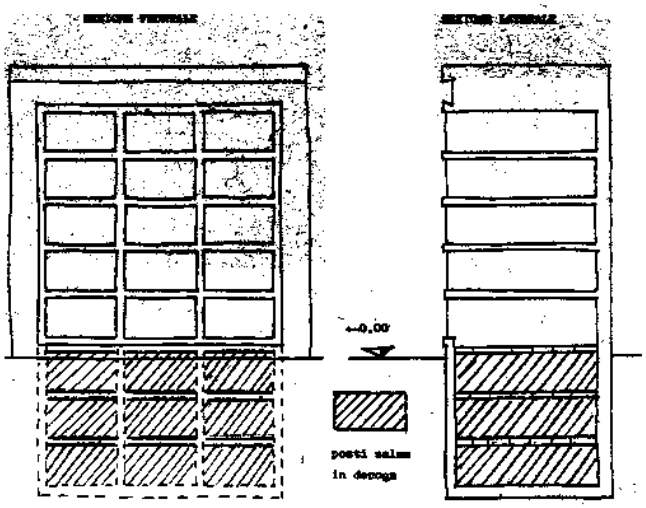

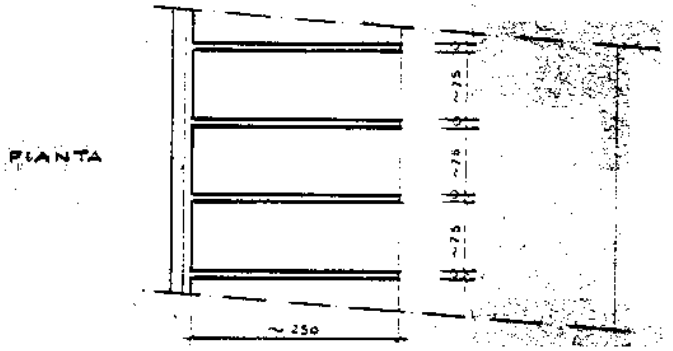

TIPOLOGIA 5

Descrizione: Tomba a sistema di tumulazione destinata a sepolcro familiare con struttura parzialmente interrata, con accesso laterale dal vialetto.
Numero di posti salma autorizzabili: 8, con la realizzazione di una botola e chiusura dell'accesso laterale.

Materiale di separazione fra posti salma senza spazio libero per *il diretto accesso al feretro*: piastre in cemento armato vibrato dello spessore di cm. 3, congiunte con malta cementizia al momento della posa in opera.

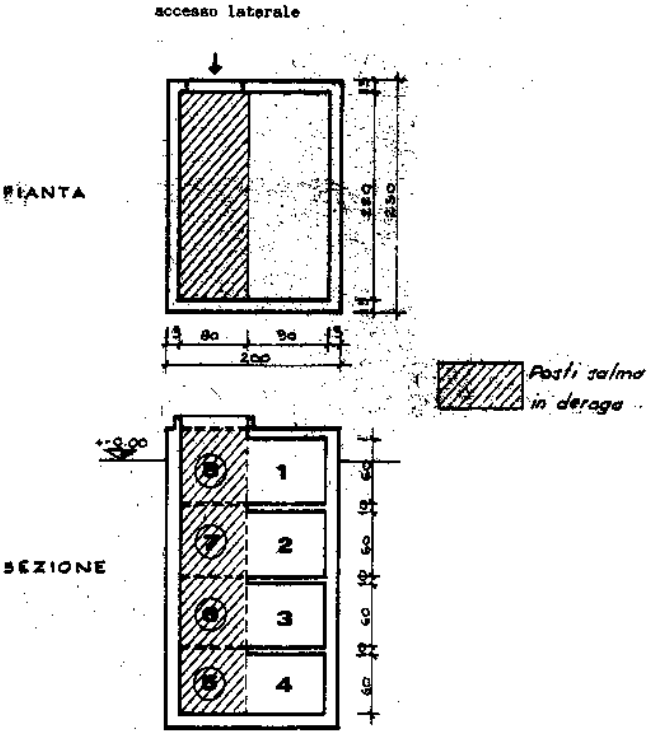

TIPOLOGIA 4

Descrizione: Colombario a loculi sovrapposti in verticale con struttura parzialmente ipogea.

Numero di posti salma autorizzabili: 6, di cui 1 in deroga, per ogni riga di loculi.

Materiale di separazione fra posti salma senza spazio libero per *il diretto accesso al feretro*: piastre in cemento armato vibrato dello spessore di cm. 3, congiunte con malta cementizia al momento della posa in opera.

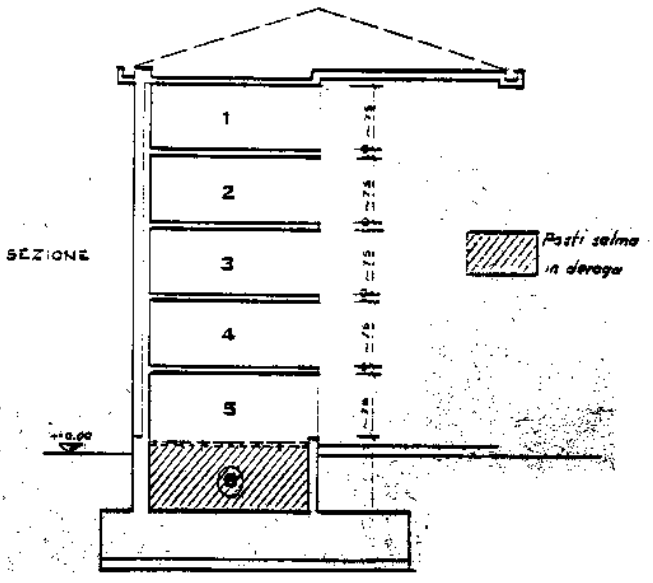

1.4 *Le precauzioni da adottare per operare nelle tombe per le quali è stata concessa la deroga*

In relazione alle diverse situazioni analizzate, il Sindaco del Comune si impegna ad emanare apposita ordinanza attuativa, una volta autorizzata dal Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 106 del DPR 10/9/1990 n. 285, la deroga per le strutture

cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento. L'ordinanza specifica, per le tipologie individuate, le prescrizioni da adottare.
Scopo di tali prescrizioni è quello di garantire l'igiene pubblica ed in particolare condizioni di lavoro per gli operatori cimiteriali tali da ridurre al minimo i rischi derivanti dalla rottura del cofano metallico, con fuoriuscita di liquami cadaverici e di attenuare le difficoltà operative in spazi angusti.
Si interviene così attraverso un *divieto ad iniziare l'utilizzo dei posti salma interessati alla deroga (si noti, solo questi), se si sono avute nella stessa tomba tumulazioni di feretri negli ultimi due anni*. La misura tende ad evitare movimentazioni di feretri non "rinforzati", più facilmente soggetti a rotture accidentali dello zinco interno, nella fase di putrefazione detta colliquativa (con alta produzione di liquidi).
Il divieto opera solo per l'inizio dell'utilizzo dei posti in deroga. E' opportuna la seguente esemplificazione.
Ultima tumulazione: 31/12/1991
Prima tumulazione in posto in deroga dal 1/1/94
Seconda tumulazione anche il giorno stesso 1/1/94.
E' comunque buona norma procedere a tumulare i feretri, partendo dai "posti regolari" seguendo il criterio operativo che consenta nel futuro i minori spostamenti.
Se la tomba si sviluppa solo in verticale, è evidente che per movimentare un feretro (ad es. per traslazione in altro cimitero) collocato al fondo, si debbono spostare i feretri tumulati sopra di esso. Qui le situazioni possono essere differenti, in relazione al fatto che si abbiano tombe per le quali si è richiesta la deroga per legittimare uno stato di fatto di utilizzo difforme dalla legge, oppure per recuperare effettivamente nuovi spazi.
Nel *primo caso*, se si devono movimentare feretri già tumulati, è bene prevederne l'avvolgimento esterno con le caratteristiche specificate in circolare.
La tumulazione di un nuovo feretro è consentita dopo i 2 anni dall'ultima tumulazione ed è preferibile usare per il nuovo feretro una cassa di zinco "rinforzata" interna (anziché esterna).
Nel *secondo caso* la cassa di zinco "rinforzata" (meglio se interna) va solo per il nuovo feretro; l'inizio della tumulazione è dopo i 2 anni.
Si può presentare anche la situazione di inizio di tumulazione in posti concessi in deroga, per i quali non è necessario movimentare alcun feretro. E' il caso dell'utilizzo di posto (verosimilmente al fondo) della corsia laterale libera di tomba appartenente alla tipologia 1.
Anche in detta situazione occorre attendere 2 anni dall'ultima tumulazione e ciò in quanto il *Ministero della Sanità richiede che siano osservate in ogni caso le prescrizioni dei punti 1 e 2* indicate nel Mod. 3 dell'Allegato tecnico alla circolare.
Per completezza di informazione il punto 2 si riferisce all'obbligo di non prevedere più di 6 posti salma contigui per evitare difficoltà operative per il personale addetto.
L'altra prescrizione concerne il cosiddetto *"rinforzo" della cassa di zinco.*
In realtà si tratta di una serie di precauzioni che tendono a rendere più difficile il caso di rottura del contenitore di zinco con percolazione dei liquami cadaverici.
Il risultato è ottenibile con:

a) *Aumento dello spessore del laminato di zinco*: dal minimo del n. 12 si passa al n. 13, cioè con spessore non inferiore a mm. 0,74.
b) *Saldatura delle piegature di testa e piedi* nelle forme previste dall'art. 30 del DPR 285/90 e cioè: "saldature...continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare".
   Anche in questo caso si può trattare di saldature a freddo o a caldo.
   E' prevedibile l'aumento del ricorso a cassoni di avvolgimento non realizzati in opera ma preconfezionati in stabilimento, poiché danno maggiori garanzie di saldature eseguite a regola d'arte.
   Si rammenta che sul metallo dovrà essere visibile, per l'eventuale controllo, un marchio con il numero UNI del laminato (13 o superiore). Inoltre, se la cassa di zinco è interna, il nastro metallico di partenza dovrà essere in unico foglio (in genere la larghezza è di 100 o 110 cm.) e, attraverso le tecniche di formatura e piegatura, il cofano è realizzato senza aggiunte: si parte da un foglio unico per il coperchio e da un altro foglio unico per il fondo.
   Nel caso di cassone di avvolgimento o cassa di zinco interna "fuori misura" è consentito l'uso di due nastri metallici saldati.
c) *Vaschetta di materiale impermeabile* interna alla cassa metallica, così da realizzare la tenuta dei liquami che spesso trovano nelle piegature (dove si ha l'incrudimento del materiale metallico) il punto di più facile attacco e quindi di inizio dei processi chimici che portano a bucare la cassa di zinco. La vaschetta può essere anche realizzata direttamente con l'attaccamento di una pellicola plastica resistente, al fondo della cassa di zinco, con rialzi laterali di almeno 15 cm.
d) Solidificazione e, aggiungo, assorbimento dei liquami cadaverici con l'*utilizzo* di uno strato di adeguate *sostanze antisettiche.*

Si rimanda alla figura che descrive i particolari della cassa metallica "rinforzata". E' infine da ricordare che la circolare detta una serie di linee guida per garantire l'impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati, ma è lasciata la possibilità all'Amministrazione di proporre al punto 3 diverse soluzioni in relazione alle situazioni locali, nonché agli usi propri di ciascuna zona e alle peculiarità dell'intervento.

Particolare della cassa di zinco interna

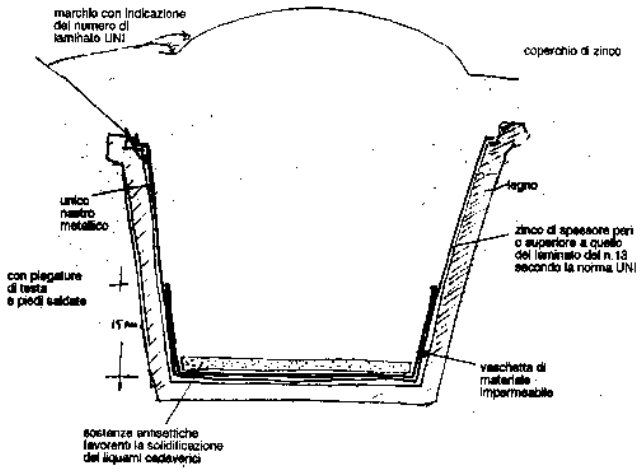

1.5 *I pro e i contro*

Sono da considerare *positive* le seguenti ricadute:

a) Per il privato concessionario, l'aumento della capacità ricettiva della tomba con un costo pari unicamente al sovrapprezzo dei materiali da impiegare al momento del decesso ed all'eventuale diritto di polizia mortuaria maggiorato richiestogli dal Comune.
   Si noti che la tariffa di concessione di posto salma va mediamente da 2,5 Ml. a 6 Ml., mentre il sovrapprezzo è da ritenersi inferiore a 0,5 Ml..
b) Per le Amministrazioni comunali senza disponibilità di posti salma, la riduzione della pressione della cittadinanza ed il guadagno di prezioso tempo per la produzione di nuovi tumuli.
c) Riduzione del contenzioso tra Amministrazioni comunali e concessionari di tombe. Spesso, e del tutto in buona fede, i Comuni hanno concesso tombe con iscritto nell'atto di

concessione un numero di posti superiore a quello che la legge in realtà consentiva.
Inizialmente non si è prestata molta attenzione al fenomeno. In seguito, riducendosi le disponibilità di posti liberi nelle tombe, i concessionari hanno cominciato a vantare i loro diritti, mettendo in difficoltà alcune Amministrazioni.

d) In molti Comuni si tratta di regolarizzare una situazione che di fatto ha trovato già soluzione con l'uso di questi posti.
e) Le precauzioni introdotte salvaguardano maggiormente gli operatori cimiteriali dal rischio dell'accidentale rottura del cofano di zinco, con riversamento di liquami cadaverici.
f) Le linee guida indicate al punto 3 del Mod. 3 della circolare consentono di intervenire con soluzioni non rilevabili esternamente al cofano, se si usano cofani di zinco "rinforzati" interni, con indubbi vantaggi estetici.

Sono da considerarsi *negative* le seguenti ricadute:

a) Per le Amministrazioni Comunali che hanno già realizzato una consistente quantità di posti salma si ha un rallentamento di assegnazioni con conseguenti ritardi di incasso e possibilità di aumento di oneri finanziari.
b) Minori entrate da concessioni di posti salma per effetto della ridotta domanda dell'utenza. L'effetto negativo può essere mitigato dalla introduzione di uno specifico diritto di polizia mortuaria per tumulazione nei posti soggetti a deroga.
c) Un aumento dei controlli da effettuare per verificare l'osservanza delle prescrizioni tecniche.
d) La possibilità che le imprese di onoranze funebri, per economia di tenuta di magazzeno, reputino più vantaggioso un approvvigionamento di sole casse di zinco interne di spessore pari a quello del laminato UNI del n. 13, abbandonando lo spessore corrispondente al laminato del n. 12.
La circostanza è fortemente probabile in quanto per la partenza di feretri destinati fuori Comune, cautelativamente, si dovrebbe ipotizzare che nel cimitero di arrivo vi possa essere collocazione in posto salma soggetto a deroga.
e) Leggero aumento di rifiuti speciali cimiteriali (dovuto allo spessore superiore dello zinco, alle sostanze antisettiche).

1.6. *Il parere dell'USL ex art. 106 DPR 285/90*

L'art. 106 del DPR 285/90 subordina l'autorizzazione del Ministro della Sanità al parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità e all'intesa con la competente USL.
Di seguito si riporta un facsimile di parere della USL.

Regione _____ U.S.L. n. _____

(Riportare dati di riferimento del competente Servizio USL, ivi compreso indirizzo, n. telefonico e di telefax)

Alla Direzione Generale Servizi di Igiene Pubblica
del Ministero della Sanità Divisione Cimiteri
Via Sierra Nevada, 60 00144 ROMA

Valutati i modelli 1, 2, 3, 4 e gli elaborati grafici allegati, concernenti la situazione cimiteriale del Comune di _____ Prov. _____

(*) con le proposte di utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 10/9/1990 n. 285 avanzate dall'Amministrazione Comunale e dettagliatamente individuate nella documentazione citata, stilata seguendo le indicazioni previste dalla circolare Ministero Sanità n. 24 del 24/5/1993 per il rilascio, da parte del Ministro della Sanità, dell'autorizzazione ex art. 106 del DPR 10/9/1990 n. 285.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
_____

_____, li _____

Note per la compilazione:
(*) Esprimere uno dei seguenti pareri in forma sintetica:
- si concorda;
- non si concorda;
- si concorda parzialmente (... in tal caso specificare le motivazioni e le eventuali soluzioni proposte).

1.7 *Gli incombenti per il Comune*

L'Amministrazione comunale interessata predispone la documentazione occorrente secondo le indicazioni della circolare Ministero Sanità n. 24 del 24/6/93, la trasmette, unitamente al parere della locale USL, alla competente Direzione ministeriale. Di seguito si riporta un facsimile di lettera di trasmissione.

Alla Direzione Generale Servizi di Igiene Pubblica
del Ministero della Sanità Divisione Cimiteri
Via Sierra Nevada, 60 00144 ROMA

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ex art. 106 DPR 10/9/1990 n. 285 per utilizzo strutture cimiteriali site nel Comune di _____ Provincia di _____

In forza dell'art. 106 del DPR 10/9/1990 n. 285 questa Amministrazione chiede di autorizzare l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del citato regolamento di polizia mortuaria, individuate planimetricamente nelle tavole allegate, secondo la consistenza stimata nell'annesso prospetto e le metodologie di intervento prescelte.
Si allega la documentazione prevista dalla circolare Ministro Sanità n. 24 del 24/6/1993 e cioè 4 modelli compilati in ogni loro parte, n. ____ tavole illustrative, parere della unità sanitaria locale competente. Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI — IL SINDACO

_____, li _____

Una volta pervenuta l'autorizzazione del Ministro della Sanità il Sindaco emette una ordinanza contenente le prescrizioni da adottarsi per le tumulazioni nelle tombe per le quali si è chiesta la deroga.
Di seguito si riporta facsimile di ordinanza.

COMUNE DI _____

PROT. N. _____

IL SINDACO

- Premesso che con D.P.R. 10/9/1990 n. 285 è stato emanato il nuovo Regolamento di polizia mortuaria che, per effetto dell'art. 108, abroga ogni disposizione contraria o comunque incompatibile;
- alla luce della Circolare del Ministro della Sanità n. 24 del 24/6/1993;
- vista l'autorizzazione del Ministro della Sanità del _____ per la migliore utilizzazione di strutture cimiteriali preesistenti

alla data del 27/10/1990 site nei cimiteri comunali _____.

DISPONE

che a far tempo dal _____ nei cimiteri _____

_____

del Comune di _____ è consentita la tumulazione di feretri in loculi preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro purché vengano osservate le seguenti prescrizioni:

1) Divieto di iniziare la utilizzazione dei tumuli interessati alla deroga prima di due anni dalla data dell'ultima tumulazione. Per le successive tumulazioni non si prescrivono limiti temporali.

2) Gli spazi interni alle tombe, sia che si sviluppino in orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire il recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei.

3) Garanzia dell'impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati da realizzare attraverso l'uso di:

- Spessore della cassa di zinco non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI.
  Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco dovranno essere realizzati con l'impiego di un unico nastro metallico, con le piegature di testa e piedi saldate secondo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 30 del DPR 10/9/1990 n. 285.
  Per le casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle interne "fuori misura" è consentito l'uso di due nastri metallici, congiunti anch'essi con la saldatura di cui al citato 3° comma dell'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
  Sia sul fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore dovrà imprimere, in modo ben visibile, il numero di laminato corrispondente alle norme UNI per lo spessore utilizzato.

- Neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze antisettiche favorenti la loro solidificazione.

IL SINDACO